



REGIONE VENETO
Area Sanità e Sociale
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

**Procedura aperta per la fornitura di soluzioni infusionali in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie e l'istituto IRCCS IOV della
Regione Veneto**

SCHEMA DI CONVENZIONE

Indice

CONVENZIONE	4
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	5
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 – Oggetto della Convenzione	6
Art. 4 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei prodotti	6
Art. 5 - Fornitura di materiale accessorio incluso nella fornitura	6
Articolo 6 - Cauzione definitiva	7
Articolo 7 - Utilizzo della Convenzione	8
Articolo 8 – Durata della convenzione	8
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche dell’Operatore Economico	8
Articolo 10 - Condizioni della fornitura	9
Articolo 11- Modalità e termini di esecuzione della fornitura	10
Articolo 12 - Controlli Qualitativi/Quantitativi	11
Articolo 13 - Servizi connessi	12
Articolo 14- Obblighi dell’Operatore Economico verso i propri dipendenti	12
Articolo 15 - Corrispettivi	13
Articolo 16 – Determinazione del prezzo di fornitura	13
Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti	13
Articolo 18 – Risoluzione della convenzione	14
Articolo 19 – Penalità relative agli ordinativi di fornitura e alle richieste di consegna	15
Articolo 20- Risoluzione degli ordinativi di fornitura	16
Articolo 21- Recesso dall’Ordinativo di Fornitura (contratto) da parte delle Aziende Sanitarie	16
Articolo. 22 - Contratto e spese	16
Articolo 23 Cessione della convenzione, del contratto e subappalto	17
Articolo 24 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento	17
Articolo 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari	17

Articolo 26 – Protocollo di legalità	18
Articolo 27 – Foro competente	19
Articolo 28 – Clausola finale	19
ORDINATIVO DI FORNITURA	20

CONVENZIONE**Fornitura di soluzioni infusionali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e l'istituto IRCCS IOV della Regione Veneto**

TRA

La Regione del Veneto - Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS) con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, C.F. 80007580279 e Partita IVA 02392630279 in persona del Dott. Nicola De Conti

E

La Ditta.....(di seguito denominata "Operatore Economico"), con sede legale in, Via, iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n....., Partita IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via in persona del legale rappresentante Sig....., giusti poteri allo stesso conferiti con.....;

OPPURE

La Ditta(di seguito denominata "Operatore Economico") , con sede legale in, Via, iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale dial n., Partita IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via in persona del legale rappresentante Sig..... , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede legale in, Via, iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n., Partita IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, e la mandante....., sede legale in, Via, iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n., Partita IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in....., repertorio n.....

PREMESSO CHE

- il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'Operatore Economico per la fornitura di *soluzioni infusionali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e l'istituto IRCCS IOV della Regione Veneto* mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Decreto del Dirigente del Coordinamento

Regionale Acquisti per la Sanità n. , sia mediante procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2006 di cui al Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. con i quali sono state indette le gare e sono stati approvati i relativi atti, che qui si intendono integralmente richiamati;

- l'Operatore Economico, sulla base del Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. , è risultato aggiudicatario dei lotti evidenziati nell'elenco allegato alla presente Convenzione e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione e ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l'obbligo dell'Operatore Economico è di effettuare la fornitura in oggetto secondo quanto disciplinato dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti ivi stabiliti ;
- i singoli contratti di fornitura verranno conclusi, a tutti gli effetti, tra le Aziende Sanitarie e l'Operatore Economico, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (contratto);
- l'Operatore Economico dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità nei confronti dell'Operatore Economico, in quanto disciplina le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Aziende Sanitarie con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e tutti i documenti richiamati nelle medesime e nei seguenti articoli del presente atto, la documentazione di gara, il capitolato tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati all'Operatore Economico, le offerte tecniche e le offerte economiche sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

Convenzione: il presente atto, nonché i documenti ivi richiamati;

Operatore Economico: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura;

Azienda Sanitaria: l'Azienda Sanitaria contraente e/o l'IRCCS IOV della Regione del Veneto

CRAS: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

Ordinativo di Fornitura (contratto): il documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire i prodotti oggetto della Convenzione;

Richiesta di Consegna (ordini): nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le singole Aziende Sanitarie comunicano, di volta in volta, all'Operatore Economico il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna.

Articolo 3 – Oggetto della Convenzione

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura indicate ai successivi articoli 10 ed 11, nonché la prestazione di tutti i servizi necessari alle Aziende Sanitarie del Veneto, connessi alla fornitura di farmaci sia per l'utilizzo in ambito ospedaliero che per la distribuzione diretta e/o per conto.

Con la stipula della presente Convenzione, l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie del Veneto a fornire i prodotti nonché ad eseguire i Servizi connessi, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie del Veneto mediante gli Ordinativi di Fornitura, fino a concorrenza del quantitativo massimo triennale contrattuale per ciascun lotto e/o sublotto per cui è risultato aggiudicatario, come riportato nell'elenco allegato alla presente convenzione.

Il quantitativo complessivo riportato nell'allegato alla presente convenzione potrà essere incrementato per i quantitativi relativi al fabbisogno annuale, nel caso in cui venga attivato il rinnovo per il periodo di 12 mesi, così come previsto al successivo art. 8.

Le previsioni dei quantitativi di fornitura riportati nell'allegato alla presente convenzione si devono intendere del tutto indicative e potranno subire variazioni in diminuzione senza che l'Operatore Economico possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Aziende Sanitarie, né la Regione del Veneto/CRAS, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, ma obbligano l'Operatore Economico ad accettare gli Ordinativi di fornitura trasmessi dalle Aziende Sanitarie del Veneto, durante il periodo di validità della Convenzione. L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima indicata nell'allegato alla presente convenzione, ai prezzi, condizioni, modalità e termini indicati nel medesimo, nell'offerta e negli atti di gara.

Il CRAS si riserva di richiedere all'Operatore Economico, nel periodo di validità della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti previsti per le forniture a favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima della scadenza della presente Convenzione sia esaurito il quantitativo massimo triennale contrattuale, potrà essere richiesto all'Operatore Economico di incrementare quantitativo di un quinto della fornitura, alle medesime condizioni ed ai medesimi corrispettivi: l'Operatore Economico sarà obbligato ad aderire alla predetta richiesta.

Art. 4 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei prodotti

I prodotti farmaceutici forniti devono essere conformi alla normativa vigente in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata preferibilmente di colore rosso ed autoadesiva; l'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

Art. 5 - Fornitura di materiale accessorio incluso nella fornitura

L'Operatore Economico dovrà fornire per tutta la durata del contratto, in uso gratuito, tutti gli accessori (deflussori, regolatori di pressione/vaporizzatori, cannule ecc...) necessari per ogni modalità di impiego del prodotto assegnato che verranno richiesti da ciascuna Azienda Sanitaria sulla base delle proprie esigenze. Nel caso in cui sia necessario garantire la conservazione del prodotto in congelatore l'Operatore Economico dovrà fornire, per tutta la durata del contratto, in uso gratuito l'attrezzatura necessaria che verrà richiesta da ciascuna Azienda Sanitaria sulla base delle proprie esigenze.

Per la strumentazione e gli eventuali accessori forniti in uso gratuito, l'Operatore Economico dovrà garantire gratuitamente l'assistenza tecnica e la manutenzione per tutta la durata della fornitura.

In particolare, per i lotti relativi agli anestetici generali, la ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito i vaporizzatori necessari e compatibili con i respiratori presenti nelle Sale Operatorie delle Aziende Sanitarie Regionali, da considerarsi quali beni accessori rispetto al farmaco nella quantità che ogni Azienda Sanitaria indicherà all'Operatore Economico al momento dell'inizio della fornitura. Saranno a carico dell'Operatore Economico gli interventi di manutenzione, assistenza tecnica ed eventuale sostituzione dei vaporizzatori forniti e di quelli già presenti negli Ospedali. La Ditta infine dovrà indicare le modalità di espletamento dell'assistenza tecnica.

Articolo 6 - Cauzione definitiva

Prima della stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, l'Operatore Economico costituisce cauzione definitiva a favore della Regione del Veneto, delle Aziende Sanitarie e dell'IRCCS IOV della Regione del Veneto che aderiscono alla convenzione, di importo pari al 10% o al 5% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione. In caso di risoluzione dei singoli contratti di fornitura, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base dei quantitativi oggetto dei medesimi ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie. In caso di risoluzione della Convenzione, la cauzione definitiva verrà trattenuta dalla Regione del Veneto per il tramite del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore Economico, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente e/o la Regione del Veneto, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti per quanto di ragione, verso l'Operatore Economico a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico deve provvedere al suo reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione del Veneto, effettuata tramite il CRAS.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie e/o la Regione del Veneto hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 7 - Utilizzo della Convenzione

Le Aziende Sanitarie utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura (contratti) inviati all'Operatore Economico, per i prodotti indicati nell'allegato alla presente Convenzione. Ogni Ordinativo di Fornitura emesso può avere durata annuale, biennale o coincidente con l'intera durata della convenzione. Nel caso di ordinativi di durata annuale, le Aziende Sanitarie potranno comunque emettere ulteriori Ordinativi di Fornitura, sino alla scadenza della Convenzione.

Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le Aziende Sanitarie, fermo restando che le stesse potranno, comunque, operare una riduzione o un aumento del 20% della fornitura alle medesime condizioni contrattuali.

Articolo 8 – Durata della convenzione

La presente Convenzione decorre dal ed ha la durata di tre anni.

Entro il termine di scadenza della convenzione il CRAS valuterà l'opportunità di procedere al rinnovo della medesima per ulteriori 12 mesi; in questo caso i fornitori sono obbligati ad accettare il rinnovo della convenzione alle condizioni contrattuali in essere.

Qualora prima della scadenza sopra indicata (24 mesi oppure 36 mesi in caso di rinnovo di cui al comma precedente), non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario a seguito di una nuova procedura di gara, potrà essere disposta la proroga del contratto in scadenza **alle condizioni originarie**, per un ulteriore periodo di 6 mesi o, comunque, per il tempo strettamente necessario all'affidamento della nuova fornitura.. In caso di proroga, l'Operatore Economico è obbligato ad accettarla, mantenendo le medesime condizioni contrattuali.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico

L'Operatore Economico, oltre agli obblighi previsti dai vari articoli della presente Convenzione, è tenuto a:

- fornire i beni indicati nell'allegato alla presente Convenzione ed a prestare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione medesima e negli Atti di gara;
- manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto/CRAS nonché le Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da vizi dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- effettuare le consegne nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie e deputati all'uopo, entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al CRAS di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- comunicare tempestivamente al CRAS e alle Aziende Sanitarie le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare:
 - Scadenza del brevetto;
 - Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico;
 - Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente;

- passaggio ad altra azienda dell'Autorizzazione all'immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati.

Articolo 10 - Condizioni della fornitura

Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito in sede di aggiudicazione, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nei successivi articoli 18 e 20 relativi alle risoluzioni.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica dell'Operatore Economico. Il medesimo si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della presente Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni sopra indicate, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale previsto e, pertanto, l'Operatore Economico non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, del CRAS, per quanto di propria competenza, assumendo il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto/CRAS e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.

L'Operatore Economico si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del medesimo verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

L'Operatore Economico si obbliga a consentire al CRAS nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Operatore Economico si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o al CRAS, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività indicate nella Convenzione e/o riferite ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta espressamente inteso che la Regione del Veneto/CRAS non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie, le quali sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna.

Articolo 11- Modalità e termini di esecuzione della fornitura

In considerazione degli obblighi assunti dall'Operatore Economico in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Aziende Sanitarie si conclude con la semplice ricezione da parte del Operatore Economico del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda.

Gli Ordinativi di Fornitura predisposti dalle Aziende Sanitarie sono trasmessi all'Operatore Economico tramite PEC.

Le Aziende Sanitarie, per dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, specificano nelle singole Richieste di Consegna le quantità dei prodotti necessari da consegnare ed i luoghi di consegna che sono inviate a mezzo PEC, fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e, comunque, disciplinato dalla normativa vigente o futura applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco nei luoghi indicati nelle Richieste di Consegna dalle singole Aziende Sanitarie

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese dell'Operatore Economico presso i Magazzini delle Aziende Sanitarie indicati al momento delle Richiesta di Consegna.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario di ciascun Lotto.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo, anche se si trattasse di quantitativi minimi, senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione; qualora ciò non sia possibile, l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà concordare con l'Azienda Sanitaria e, ove la medesima lo consenta, la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese, fino alla consegna del saldo e questo mediante un accordo scritto tra Operatore Economico e singola Azienda Sanitaria.

In casi eccezionali di urgenza causata da situazioni contingenti espressamente indicati nella Richiesta di consegna, ovvero dichiarate telefonicamente a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, l'Operatore Economico dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della Richiesta medesima.

L'Azienda Sanitaria ha la facoltà di annullare l'ordine entro 24 ore dal suo invio, avvalendosi dello stesso strumento di comunicazione utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diventa irrevocabile.

Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità non inferiore ai due terzi della validità complessiva del prodotto.

L'Operatore Economico dovrà garantire, anche durante la fase di trasporto, la conservazione dei prodotti nel rispetto delle specifiche modalità di conservazione di ciascuno.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, emesso in duplice copia, riportante quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.

L'Operatore Economico, in caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti dovuta a causa di forza maggiore, deve darne immediatamente comunicazione scritta alle singole Aziende Sanitarie indicando, per ogni prodotto, la denominazione, il periodo di mancata disponibilità, ove noto o prevedibile, nonché la causa della medesima. A titolo esemplificativo, sussiste la causa di forza maggiore nel caso in cui intervengano disposizioni che impediscono la temporanea commercializzazione del prodotto.

Nel periodo di mancata disponibilità del prodotto richiesto, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di acquistare i prodotti sul libero mercato.

L'accettazione dei prodotti forniti avviene sulla base del controllo qualitativo e quantitativo effettuato dai singoli Servizi delle Aziende Sanitarie contraenti.

La firma, all'atto del ricevimento della merce, indica la mera corrispondenza del materiale inviato. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella Richiesta di Consegna potrà essere accertata dall'Azienda Sanitaria in un secondo momento e deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Operatore Economico. La firma, apposta per accettazione della merce dall'Azienda Sanitaria, non esclude eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce comunque rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e delle confezioni, è ritirata a cura e spese dell'Operatore Economico il quale dovrà provvedere alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa ed entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione. La mancata sostituzione della merce da parte dell'Operatore Economico sarà considerata "mancata consegna".

La merce non accettata dall'Azienda Sanitaria, resta a disposizione dell'Operatore Economico che dovrà ritirarla senza indugio, a rischio e pericolo del medesimo; è a carico dell'Operatore Economico ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa. La merce non ritirata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione potrà essere inviata alla Ditta addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

Articolo 12 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti dall'appaltatore non comporta l'accettazione definitiva della fornitura stessa.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, effettuata al momento della consegna, non impegna l'Azienda Sanitaria che si riserva di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione dell' Operatore Economico e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

L'Azienda Sanitaria può verificare in ogni momento la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e l'Operatore Economico dovrà provvedere, nei termini indicati nella comunicazione, alla loro sostituzione.

L'Amministrazione contraente mette a disposizione la merce in eccedenza per il ritiro, garantendone il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora l'Operatore Economico non provveda al ritiro della merce in eccedenza entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, l'Azienda Sanitaria potrà procedere allo

smaltimento dei prodotti a spese dell'Operatore Economico, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC.

L'Operatore Economico concorda con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro dei prodotti in eccedenza non accettati, che viene effettuato a suo rischio e spese, senza poter pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Articolo 13 - Servizi connessi

1. Servizio di reportistica:

L'Operatore Economico deve inviare periodicamente al CRAS, su specifica richiesta, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali effettuate; a tale fine il CRAS può richiedere all'Operatore Economico l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico da trasmettere anche per via telematica in formato XLS.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà, altresì, essere effettuato dal CRAS anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tale fine, l'Operatore Economico, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare, i report periodici dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: nome dell'Azienda Sanitaria, tipologia del prodotto (codice AIC e denominazione), lotto e decreto di aggiudicazione, valore dell'ordinativo di fornitura, quantità consegnata suddivisa per tipologie, valore delle Richieste di consegna, quantitativo di beni ordinati per singola richiesta di consegna e, comunque ogni altra informazione richiesta dal CRAS.

2. Call Center

L'Operatore Economico si impegna, alla stipula della presente Convenzione, a mettere a disposizione un numero di call center che sarà messo a disposizione del personale delle Aziende Sanitarie per garantire tutte le necessarie informazioni sui prodotti oggetto della fornitura e sui relativi servizi. Tale numero deve essere attivo per tutto l'anno nei giorni feriali nei normali orari d'ufficio (indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00), ad eccezione dei periodi compresi tra il 25 dicembre ed il 2 gennaio e la seconda e terza settimana di agosto. L'Operatore Economico si impegna, inoltre, a comunicare almeno un numero di fax ed un indirizzo e-mail cui inviare tutte le richieste di informazione sui prodotti, sullo stato degli ordini e delle consegne nonché per inoltrare eventuali reclami.

Articolo 14- Obblighi dell'Operatore Economico verso i propri dipendenti

L'Operatore Economico è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività conseguenti alla presente Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di stipula della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Operatore Economico si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare Contratti Collettivi di cui al precedente paragrafo anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Operatore Economico anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010, a salvaguardia degli adempimenti contributivi e retributivi.

Articolo 15 - Corrispettivi

I corrispettivi dovuti all'Operatore Economico dalla singola Azienda Sanitaria a seguito delle Richieste di Consegna, sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi, descritti nella presente Convenzione e negli Allegati di gara.

Tutti i corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente all' Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie.

Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione della presente Convenzione, dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

In nessun caso il CRAS non può essere ritenuto responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.

Articolo 16 – Determinazione del prezzo di fornitura

Durante il periodo di validità contrattuale lo sconto offerto per prodotto dovrà essere mantenuto fisso ed invariabile.

Per i farmaci i cui prezzi non sono definiti da specifica contrattazione e successiva determina AIFA, i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale.

Qualora in corso di contratto, si verificano diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.

Nel caso in cui lo sconto indicato in offerta non corrisponda al prezzo unitario offerto, il CRAS calcolerà la percentuale di sconto corretta, che sarà applicata in caso di successive variazioni di prezzo al pubblico.

Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie a favore dell' Operatore Economico, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, nonché con le modalità previste dalla presente Convenzione.

Ciascuna fattura, intestata alla singola Azienda Sanitaria ordinante a cui sarà spedita, deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e specificare altresì l'Ordinativo di fornitura cui si riferisce, il CIG e le Richieste di Consegna.

Le Aziende Sanitarie provvedono, secondo le proprie procedure operative, alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti che saranno effettuati entro i termini di legge. In nessun caso la Regione del Veneto/CRAS potrà essere considerato responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.

L'importo delle fatture è bonificato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dall'Operatore Economico alle Aziende Sanitarie.

L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note eventuali variazioni intervenute circa le modalità di accredito; in mancanza di tale comunicazione, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In nessun caso, ivi compreso l'eventuale ritardo nei pagamenti dei corrispettivi da parte delle Aziende Sanitarie, l'Operatore Economico può sospendere la fornitura o, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora l'Operatore Economico si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione possono essere risolti di diritto mediante comunicazione unilaterale inviata a mezzo PEC dalle singole Aziende Sanitarie e/o dal CRAS.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento vengono sospesi ed inizieranno a decorrere con dal momento della definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti dovuti all'Operatore Economico qualora siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura fino a che non abbia adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.), ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Operatore Economico nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Operatore Economico cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. La cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Azienda Sanitaria interessata. Si applicano le disposizioni previste dalla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25 della presente Convenzione.

Articolo 18 – Risoluzione della convenzione

Il CRAS può risolvere, anche parzialmente, di diritto la Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e senza previa contestazione, mediante comunicazione da inviare all'Operatore Economico a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- accertamento, nel corso dell'esecuzione della convenzione, del venir meno di uno o più requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- qualora eventuali, successivi accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 6 "Cauzione definitiva" ;
- nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzati";

- nel caso in cui almeno tre Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura a causa di inadempienze contrattuali;
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla disciplina della presente fornitura;
- qualora siano stati immessi in commercio medicinali equivalenti che presentano prezzi concorrenziali più vantaggiosi;
- qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività.

Restano ferme eventuali ulteriori ipotesi di risoluzione previste da disposizioni legislative.

A decorrere dalla data di risoluzione della Convenzione sono risolti gli Ordinativi di Fornitura. In ogni caso l'Operatore Economico è comunque tenuto a porre in essere ogni azione necessaria per assicurare il servizio e/o la fornitura residuale a favore delle Aziende Sanitarie e dell'IRCCS IOV.

In caso di risoluzione della presente convenzione il CRAS può aggiudicare la fornitura in questione alla ditta che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di eventuali danni nei confronti della ditta inadempiente.

Articolo 19 – Penalità relative agli ordinativi di fornitura e alle richieste di consegna

L'Azienda Sanitaria applicherà le penalità in caso di:

- ritardo nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel medesimo;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Qualora l'Operatore Economico non provveda alla consegna del prodotto nel giorno pattuito e cioè in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, la Ditta è tenuta al pagamento di una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 100,00. Nel caso in cui l'ordine sia stato evaso solo parzialmente, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o qualora venga contestata l'integrità degli imballaggi con relativa richiesta di sostituzione, l'Operatore Economico sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

E' fatta, comunque, salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico dell'Operatore Economico eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'Operatore Economico.

L'ammontare delle eventuali penalità applicate sarà addebitato sui crediti dell'Operatore Economico derivanti dalla fornitura, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che la medesima Ditta ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui al precedente art. 6.

La richiesta e/o il pagamento di eventuali penali applicate, non esonera l'Operatore Economico dall'adempiere all'obbligazione.

Articolo 20- Risoluzione degli ordinativi di fornitura

Ciascuna Azienda Sanitaria può, per le obbligazioni contrattuali di esclusiva competenza e avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta all'Operatore Economico da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere il contratto di diritto per la propria quota di fornitura, nei seguenti casi:

- per frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- decorso il termine massimo di 30 giorni, fissato per la consegna;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità.

Gli ordinativi di fornitura si intendono risolti di diritto, inoltre, nel caso di risoluzione della presente convenzione, senza necessità di alcuna comunicazione da parte delle singole Aziende Sanitarie.

In ogni altro caso di inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Operatore Economico, l'Azienda Sanitaria può assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 C.C.).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo a ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Operatore Economico inadempiente al quale sono addebitate tutte le eventuali spese sostenute da ogni singola Azienda Sanitaria, ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 21- Recesso dall'Ordinativo di Fornitura (contratto) da parte delle Aziende Sanitarie

L'Azienda Sanitaria può recedere in tutto o in parte - per qualsiasi motivo - dal contratto di fornitura avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 21 – sexies della L. 241/1900 e s.m.i. e dall'articolo 1373 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico mediante P.E.C.

Ciascuna Azienda può, altresì, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte dell'Operatore Economico, recedere dal contratto nei seguenti casi:

- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla disciplina della presente fornitura;
- qualora siano immessi in commercio farmaci generici;
- qualora siano stati immessi in commercio medicinali equivalenti che presentano prezzi concorrenziali e più vantaggiosi;
- qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività.

Articolo. 22 - Contratto e spese

Tutte le spese, relative alla convenzione e/o ai singoli ordinativi di fornitura, compresi il bollo e la registrazione, sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario. La sola IVA è a carico delle singole Aziende Sanitarie.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. L'esecuzione anticipata non può eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 23 Cessione della convenzione, del contratto e subappalto

E' vietata la cessione della convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. n.163/2006.

Il subappalto non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri dell'Operatore Economico aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. L'Operatore Economico deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio della fornitura da subappaltate. L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso della Regione del Veneto/CRAS, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, e la richiesta di ogni conseguente maggior danno.

Articolo 24 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali.

Le Aziende Sanitarie ed eventualmente il CRAS, per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza agli obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo alla convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dall'Operatore Economico alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Aziende Sanitarie e l'Operatore Economico si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività richieste.

Articolo 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Operatore Economico si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa comunicazione all'Operatore Economico da inviare a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Operatore Economico, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. A tale fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

In caso di cessione dei crediti, l'Operatore Economico si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare appositi conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 26 – Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La Regione del Veneto risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive

di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La Regione del Veneto si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Ai sensi dell'art.1 del "protocollo di legalità" la Regione del Veneto non autorizzerà subappalti a favore di imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.

Articolo 27 – Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Operatore Economico e la Regione del Veneto - CRAS è competente esclusivamente il Foro di Venezia.

In caso di controversie con le singole Aziende Sanitarie o con l'IRCCS IOV, è competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Articolo 28 – Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato di fornitura e di averne compreso la portata e gli effetti.

Dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

Art. 3 - Oggetto della Convenzione

Art. 8 - Durata della convenzione

Art. 18 - Risoluzione della convenzione

Art. 21 - Recesso dall'ordinativo di fornitura (contratto) da parte delle Aziende Sanitarie

Art. 26 - Protocollo di legalità

Allegati :

1. Schema di Ordinativo di Fornitura
2. Elenco lotti aggiudicati

ORDINATIVO DI FORNITURA

Protocollo	
Data ordine	

Spett.le...

Operatore Economico Aggiudicatario

OGGETTO: Fornitura di soluzioni infusionali in fabbisogno alle Aziende ULSS, Ospedaliere e IOV della Regione Veneto

Il sottoscritto _____, Cod. Fiscale _____, in qualità di _____ per (la Pubblica Amministrazione) _____, codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) _____ con sede in _____, _____, telefono _____, fax _____, e-mail _____

- vista la “Convenzione per la Fornitura di Soluzioni Infusionali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’IRCCS IOV della Regione del Veneto” attivata il XX/XX/XXXX dal Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS) con _____;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.

DICHIARA

- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il dott. _____, Dirigente _____;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è _____;
- che procederà al pagamento delle Fatture tramite:
 - Bonifico Bancario
 - Bonifico Postale

per le quantità e le tipologie di Prodotti così come da Elenco Prodotti allegato (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione.

Le richieste di consegna specifiche saranno emesse ai sensi della convenzione nel corso della validità del presente ordinativo.

La durata del presente ordinativo è pari

- Anni uno
- Anni due
- Per tutta la durata della convenzione

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

_____ ,

_____ ,

_____ ,

ed inviate a

_____ ,

_____ ,

_____ ,

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto

_____ ,

Tel.: _____ ,

Fax: _____ ,

e-mail: _____ ,

Riferimento tecnico dell'Amministrazione

_____ ,

Tel.: _____ ,

Fax: _____ ,

e-mail: _____ ,

NOTE:

_____ li, _____

per l'Amministrazione Contraente
